

PROGETTO PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2024-31.07.2029 CIG B1CD27FF19.

PREMESSE:

Il presente progetto, relativo al conferimento in appalto dei servizi in oggetto, viene elaborato ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, il quale prevede che la progettazione di servizi e forniture sia articolata in un unico livello.

Il Programma Triennale degli acquisti di beni e di servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 14/12/2023, riporta al CUI 00166930347202400005 dell'elenco dei contratti da aggiudicare la presente procedura, individuando quale RUP della stessa il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il presente progetto risulta così articolato:

- 1) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- 2) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- 3) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- 4) Criteri di aggiudicazione
- 5) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle condizioni negoziali.

QUANTO AL PUNTO 1) - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto della gara e formerà oggetto del contratto lo svolgimento dei seguenti servizi:

1. servizio educativo e servizi generali del nido d'infanzia "Il bosco incantato";
2. servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli".

nonché gli ulteriori servizi indicati nel Capitolato d'appalto riportato al punto 5 del presente progetto, cui si rinvia.

L'appalto all'esterno dei servizi di cui sopra si configura come unica soluzione percorribile.

Durata

Il contratto d'appalto decorrerà dal 1° settembre 2024, con durata fino al 31 luglio 2029.

Procedura di gara. Requisiti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

I concorrenti devono essere in possesso - a pena di esclusione - dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del disciplinare di gara e dei servizi di ordine speciali di cui all'art. 6 del predetto disciplinare.

Nei predetti articoli sono altresì declinate le modalità con cui i soggetti con identità plurisoggettiva, consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) - c) - d) del Codice, Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE).

QUANTO AL PUNTO 2) - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008

L'importo stimato degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetto a ribasso, è pari, complessivamente, ad € 1.000,00 (€ 200,00 annui). Il servizio posto a gara presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale e della ditta che si occupa della preparazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, in considerazione delle modalità di esecuzione del contratto d'appalto, tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 inerenti l'attività lavorativa con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) previsto all'art. 28 dello stesso D. Lgs. 81/08:

1. sono a carico dell'impresa aggiudicataria per quanto riguarda il nido d'infanzia "Il bosco incantato";
2. sono a carico del Comune di Noceto per quanto riguarda il nido d'infanzia "La collina dei conigli".

QUANTO AL PUNTO 3) - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E IL QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

L'ammontare complessivo da porre a base d'asta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di quanto spettante all'aggiudicatario per l'intero periodo contrattuale è il seguente:

- a. il valore presunto annuale del contratto a base di gara ammonta ad € 348.691,28 (*trecentoquarantottomilaseicentonovantuno/28*), oltre ad I.V.A. di legge e compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 200,00 per anno;
- b. il valore presunto totale del contratto, previsto in anni 5 (cinque), a base di gara ammonta ad € 1.743.456,40 (*unmilionesettecentoquarantatremilaquattrocentocinquantasei/40*), oltre I.V.A. di legge e compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.000,00.

Ai fini del calcolo del valore presunto del contratto, l'Amministrazione:

1. per quanto riguarda i costi del personale ha ipotizzato un utilizzo di entrambi i nidi d'infanzia a pieno regime, con iscrizioni in perfetta copertura del totale dei posti a disposizione e con frequenza a tempo pieno (vedasi art. 3 "Caratteristiche dei servizi" del Capitolato d'appalto), quindi:
 - per quanto riguarda il personale educativo: il servizio è richiesto solamente per il nido d'infanzia "Il bosco incantato" per un numero massimo di 32 bambini suddivisi in n. 2 sezioni:
 - o una sezione formata da n. 10 bambini di età compresa tra 3 ed 11/12 mesi;
 - o una sezione formata da n. 22 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi.Si è ipotizzato l'utilizzo di n. 4 educatori a tempo pieno (38 ore) e n. 1 educatore a part-time (20 ore);
 - per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali: il servizio è richiesto per i seguenti nidi di infanzia:
 - o "Il bosco incantato" per un numero massimo di 32 bambini;

- “La collina dei conigli” per un numero massimo di 42 bambini.
Si è ipotizzato l'utilizzo di n. 2 figure ausiliarie a tempo pieno (36 ore) in ciascun nido d'infanzia;
- per quanto riguarda il coordinatore pedagogico: il servizio è richiesto solamente per il nido d'infanzia “Il bosco incantato”. In riferimento alla DGR 704/2019, è stato considerato l'impegno di 8 ore mensili per ciascuna delle due sezioni per il periodo da settembre a luglio e di 20 ore annuali per la partecipazione ai coordinamenti pedagogici territoriali;
- per determinare il costo del servizio di tempo prolungato presso *Il bosco incantato* (rivolto ai bimbi di età superiore ai 12 mesi) è stato ipotizzato l'utilizzo di un educatore a 10 ore a settimana per il periodo settembre-luglio.

Inoltre, per la determinazione dell'importo complessivo del contratto ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, vengono individuate le seguenti fattispecie:

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **1 (uno) anno** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 348.691,28, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 [sei] mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del Codice, si riserva inoltre di individuare una somma annua complessiva stimata pari ad € 40.748,80 (iva esclusa) per lo svolgimento di servizi ulteriori rispetto a quelli oggetti del contratto, dando atto che ai fini del calcolo del valore complessivo dei servizi opzionali gli stessi vengono considerati per la durata di anni cinque: Servizi di eventuale educatore/i di sostegno; eventuale centro pomeridiano presso nido La Collina dei Conigli; eventuale servizio di coordinamento presso il nido La Collina dei Conigli (**prestazioni a misura**).

Si precisa che le prestazioni a misura saranno liquidate applicando il costo orario del personale indicato nel presente punto alle diverse tipologie di personale impiegato nell'esecuzione del contratto d'appalto, ricorrendo la fattispecie.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il termine di tre anni successivo alla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi per un importo stimato complessivamente stimato non superiore ad € 366.957,60 al netto di Iva: **Affidamento della gestione di una ulteriore sezione di nido fino alla scadenza del contratto originale** per una durata stimata di anni tre dalla data di ripetizione; **Servizi di centro pomeridiano in istituti di istruzione prescolastica** (CPV 80110000-8).

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. Tale importo è determinato sulla base dell'importo complessivo del contratto in € 348.691,28, al netto di Iva. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In forza dell'inserimento di tali clausole contrattuali e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.011.540,56, al netto di Iva.

Il costo orario del personale è stato ricavato dalla tabella di febbraio 2024 del CCNL sottoscritto in data 5 marzo 2024, depositata al CNEL, denominata “*Ipotesi delle parti firmatarie del CCNL delle cooperative sociali del costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*” ed in attesa di pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico, considerata la professionalità richiesta, sono stati presi a riferimento i costi orari riportati nella sottostante tabella nella colonna “Costo orario finale”, dando atto che il valore del “Costo orario finale” relativamente alle figure dell’Educatore e dell’Ausiliario è stato calcolato tenendo conto del fatto che potrebbero verificarsi assunzioni di figure a tempo determinato anche per sostituzione di personale:

Livello contrattuale	Profilo Professionale	Tabella ministeriale (senza turno)	Costo orario tempo indeterminato	Costo orario tempo determinato (comprensivo di IRAP)	Costo orario finale
D2	Educatore	€ 33.293,77	€ 21,50	€ 22,34	€ 21,80
B1	Ausiliario	€ 27.565,11	€ 17,80	€ 18,50	€ 18,00
E2	Coordinatore	€ 39.910,79	€ 25,78		€ 25,78

Si precisa quanto segue:

- per determinare il costo del servizio complementare di centro pomeridiano presso *La collina dei conigli* (rivolto ai bimbi di età superiore ai 12 mesi) è stato ipotizzato l'utilizzo di due educatori a 10 ore a settimana per il periodo settembre-giugno;
- per determinare il costo dell'educatore d'appoggio per bimbi disabili è stato ipotizzata la frequenza di un bimbo disabile con un educatore a 20 ore settimanali per il periodo settembre-luglio;
- per determinare il costo del coordinatore pedagogico presso “La collina dei conigli” è stato considerato esclusivamente l'impegno di 8 ore mensili per ciascuna delle due sezioni per l'intero anno educativo (10 mesi). Le 20 ore annuali da dedicare alla partecipazione dei coordinamenti pedagogici territoriali non sono state incluse nel conteggio, in quanto tale obbligo si intende già assunto dalla figura per la prestazione del medesimo servizio presso il nido d'infanzia “Il bosco incantato” o altro nido d'infanzia;
- nel caso di attivazione del tempo prolungato presso il nido d'infanzia “Il bosco incantato” e del servizio complementare di “centro pomeridiano” presso “La collina dei conigli”, l'orario del personale ausiliario dovrà essere modulato in modo tale da non comportare un incremento di oneri rispetto al servizio ordinario.

IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO E PREZZO A BASE D'ASTA

TABELLA 1

	DESCRIZIONE COSTI <u>A CORPO</u>	IMPORTO
A	PERSONALE (educatori + ausiliari + coordinatore)	€ 278.899,28
B	PERSONALE TEMPO PROLUNGATO C/O IL BOSCO INCANTATO	€ 9.592,00
C	COSTI DIRETTI (a titolo esemplificativo: materiale didattico, pannolini, prime forniture, manutenzioni, assicurazioni, ecc.)	€ 20.000,00
D	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 200,00
E	ONERI GENERALI E UTILE	€ 40.000,00
F	IMPORTO (A+B+C+D+E) IVA esclusa	€ 348.691,28

QUADRO ECONOMICO

TABELLA 2

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (5 anni) – a corpo	€ 1.743.456,40
B	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.000,00
C	PROROGA ANNI UNO	€ 348.691,28
D	SERVIZI OPZIONALI art. 120 comma 1 lett. a) d.lgs. 36/2023: servizi di eventuale educatore/i di sostegno; eventuale centro pomeridiano presso nido La Collina dei Conigli; eventuale servizio di coordinamento presso il nido La Collina dei Conigli – costi a misura	€ 203.744,00
E	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI	€ 366.957,60
F	QUINTO D’OBBLIGO	€ 348.691,28
G	IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 36/2023 (A+C+D+E+F)	€ 3.011.540,56
H	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA, SPESE CCT, SPESE COMMISSIONE GARA, ECC.)	€ 166.634,73
I	CONTRIBUTO ANAC	€ 660,00
L	INCENTIVO 2% (ART. 45 CODICE)	€ 34.869,13
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (H+I+L)	€ 202.163,86
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.213.704,42

L’importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a complessivi € 1.000,00 (€ 200,00 annui).

Si precisa che:

- il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal Capitolato d’oneri;
- il costo annuale del personale per l’espletamento dei servizi oggetto del Capitolato d’oneri è calcolato in € 288.491,28 (duecentottantottomilaquattrocentonovantuno/28), ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023. Tale importo comprende le prestazioni a corpo così come indicate nella tabella 1.
- La componente dei costi a misura indicata nella tabella 2 sarà riconosciuta solo in caso di effettiva attivazione delle relative prestazioni, sulla base del costo orario del personale indicato nel presente punto alle diverse tipologie di personale impiegato nell’esecuzione del contratto d’appalto.

Il corrispettivo presunto troverà copertura nei bilanci di previsione e pluriennali relativi agli esercizi finanziari dal 2024 al 2029 del Comune di Noceto.

QUANTO AL PUNTO 4) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il punteggio massimo attribuibile di 100 punti così suddivisi:

- | | |
|----------------------|------------------|
| A) Offerta tecnica | punti 90 |
| A) Offerta economica | punti 10 |
| Totale | punti 100 |

A) Offerta tecnica: (max 90 punti).

L'operatore economico dovrà presentare una **Relazione descrittiva** in cui vengano trattati i criteri oggetto della valutazione dell'O.T. come riportati nella tabella seguente. In particolare, il "Progetto pedagogico ed organizzativo e di progettazione dei servizi" (punto 1 dei criteri di valutazione dell'O.T.) dovrà essere redatto secondo l'indice regionale riportato nell'Allegato 2 lett. A della deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019, n. 704. L'offerta tecnica deve in ogni caso essere redatta avendo a riferimento la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

La Relazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: file pdf firmato digitalmente, massimo 20 pagine scritte in solo fronte (o massimo 10 pagine scritte in fronte-retro) in formato A4, in carattere *Times New Roman*, dimensione minima carattere: 11 pt., e sviluppare i criteri sotto riportati quali elementi di valutazione dell'O.T. suddivisi in distinti capitoli:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Progetto pedagogico ed organizzativo per il servizio svolto presso il nido d'infanzia Il Bosco Incantato	67		1.1	Organizzazione generale del servizio e delle risorse umane in riferimento alle caratteristiche riportate all'art. 3 del capitolato: dotazione organica, fasce orarie di compresenza, organizzazione giornaliera degli operatori addetti, organizzazione del tempo quotidiano e della scansione temporale della giornata che consenta al bambino di trovare riferimenti significativi, un contesto riconoscibile e prevedibile, tempi distesi, progettazione ed organizzazione dello spazio in riferimento alle modalità di gestione e di utilizzo degli spazi del nido destinati ai bambini, ecc.	23		
				1.2	Modalità di gestione delle sostituzioni sia di breve che di lungo periodo atte a garantire la continuità progettuale ed educativa	6		
				1.3	Modalità, tempi e strumenti di autovalutazione della qualità educativa, nonché documentazione e condivisione del processo autovalutativo	10		
				1.4	Modalità di comunicazione, di informazione e di confronto con le famiglie, individuali e di gruppo, ed organismi e forme di partecipazione adottati	8		

				1.5	Modalità con cui si realizza il raccordo con la rete delle istituzioni sul territorio, tenendo conto della più ampia programmazione dei servizi in esso presenti, anche in riferimento alle azioni di raccordo con le scuole dell'infanzia	10		
				1.6	Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro per la definizione degli strumenti progettuali, precisandone tempi e metodologie.	10		
2	Criteri utilizzati dall'operatore per la redazione di un Piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro	8			Saranno valutati: - gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio; - le azioni messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale.	8
3	Attività formative proposte nel periodo di durata dell'appalto per la formazione permanente degli educatori e collaboratori	10			Saranno valutati: - i contenuti dei piani formativi; - i tempi di attuazione; - le modalità di attuazione.	10		
4	Controllo della qualità dei servizi e modalità di gestione dei reclami	5			Saranno valutati gli strumenti individuati e le modalità di gestione dei reclami	5		
	Totale	90				90	0	0

Ogni criterio sarà misurato da ciascun commissario di gara secondo la seguente scala di valori:

<i>Coefficiente</i>	0,0	Assente – completamente negativo
<i>Coefficiente</i>	0,1	Quasi del tutto assente
<i>Coefficiente</i>	0,2	Negativo
<i>Coefficiente</i>	0,3	Gravemente insufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,4	Insufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,5	Appena sufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,6	Sufficiente
<i>Coefficiente</i>	0,7	Discreto
<i>Coefficiente</i>	0,8	Buono
<i>Coefficiente</i>	0,9	Ottimo
<i>Coefficiente</i>	1,0	Eccellente

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà assegnato secondo il criterio specificato nel punto 18.2 del disciplinare di gara

SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **60 PUNTI** per il *punteggio tecnico complessivo*.

RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, il punteggio assegnato viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

B) Offerta economica (max 10 punti).

Il massimo punteggio verrà attribuito alla impresa che avrà presentato la migliore offerta economica espressa in termini di maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta per lo svolgimento del servizio, secondo il criterio specificato nel punto 18.3 del disciplinare di gara.

A tal fine:

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto di Iva, degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi della manodopera indicati dalla Stazione appaltante.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **del disciplinare di gara non sono ribassabili.** Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Per l'attribuzione del punteggio si calolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

La prestazione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo, calcolato ai sensi del punto 18.4 del disciplinare di gara.

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio si procederà conformemente a quanto stabilito nell'art. 22 del disciplinare di gara.

QUANTO AL PUNTO 5):

Si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, composto di n. 31 articoli, unito al presente progetto.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL PERIODO 01.09.2024-31.07.2029 CIG B1CD27FF19.

Indice

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Finalità del servizio
Art. 3	Caratteristiche dei servizi
Art. 4	Durata e forma dell'appalto
Art. 5	Pagamento delle prestazioni
Art. 6	Locali sede del servizio
Art. 7	Servizio mensa
Art. 8	Oneri a carico dell'impresa
Art. 9	Oneri a carico del Comune
Art. 10	Obblighi e oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11	Coperture assicurative
Art. 12	Programmazione delle attività
Art. 13	Coordinamento
Art. 14	Progetto pedagogico ed organizzativo
Art. 15	Personale
Art. 16	Clausole sociale
Art. 17	Verifiche periodiche e controlli
Art. 18	Controlli sanitari
Art. 19	Interruzione del servizio in caso di sciopero
Art. 20	Tutela dei lavoratori
Art. 21	Piano per la prevenzione, valutazione e gestione dei rischio stress lavoro correlato
Art. 22	Cessione di contratto e di credito, subappalto
Art. 23	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 24	Garanzia di esecuzione del contratto
Art. 25	Inadempimenti – risoluzione del contratto – responsabilità dei danni
Art. 26	Clausola penale
Art. 27	Monitoraggio della qualità del servizio
Art. 28	Trattamento dei dati personali
Art. 29	Spese contrattuali
Art. 30	Foro competente
Art. 31	Disposizioni finali

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto è la gestione:
 - A. dei servizi educativi e generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato", ubicato in Noceto in Via Bixio n. 1;
 - B. dei servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli", ubicato in Noceto in Via Barocelli n. 3/C.
2. L'Amministrazione Comunale inoltre si riserva la facoltà:
 - a. di attivare il prolungamento dell'orario di frequenza dalle ore 16:00 alle ore 18:00 riservato esclusivamente ai bambini di età superiore a 12 mesi da svolgersi presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato";
 - b. di disporre all'impresa appaltatrice il servizio di appoggio per bambini disabili, qualora ne sorga la necessità;
 - c. di attivare presso il nido d'infanzia "La collina dei conigli":
 - 1) un servizio complementare di "centro pomeridiano" avente lo scopo di permettere ai bimbi di età superiore ai 12 mesi che già frequentano la struttura di permanere all'interno della stessa per un massimo di ulteriori due ore al termine del normale orario di apertura;
 - 2) il servizio di coordinamento del personale educativo presso il nido d'infanzia comunale "La Collina dei Conigli".

ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Comune individua nel servizio di nido il centro educativo per la prima infanzia finalizzato a:
 - a. rispondere ai diritti di sviluppo, socializzazione ed apprendimento del bambino;
 - b. proporsi come sostegno culturale ed organizzativo della famiglia nella sua funzione educativa;
 - c. costituire o consolidare il raccordo con le altre agenzie educative, sociali e culturali presenti sul territorio, in un'ottica di integrazione con gli altri servizi formativi e con le iniziative locali destinate all'infanzia.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. Per quanto riguarda i servizi educativi ed i servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato", trova applicazione la normativa regionale– DGR n. 1564/2017 – in ordine alla disciplina del rapporto numerico bambini/educatori e personale ausiliario addetto ai servizi generali utilizzata dal Comune per la definizione dei costi contrattuali. Avendo pertanto come riferimento tale normativa:
 - a. l'appaltatore deve organizzare i servizi educativi e generali, con esclusione del servizio di preparazione dei pasti. I servizi sono rivolti a n. 32 bambini in età compresa tra 3 e 36 mesi, distribuiti in n. 2 sezioni:
 - una sezione formata da n. 10 bambini di età compresa tra 3 ed 11/12 mesi;
 - una sezione formata da n. 22 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi;
 - b. il nido d'infanzia è aperto dal 1° settembre al 30 giugno ed osserva il seguente orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00. L'orario di accettazione dei bambini va dalle ore 7:30 alle ore 9:00, mentre l'uscita è prevista tra le ore 12:00 e le ore 13:00 per chi sceglie il part-time e tra le ore 15:30 e le ore 16:00 per chi sceglie il tempo pieno e possibilità di prolungamento dell'orario di frequenza dalle ore 16:00 alle ore 18:00 riservato esclusivamente ai bambini di età superiore a 12 mesi;
 - c. l'Amministrazione stabilisce annualmente il calendario scolastico del servizio oggetto del presente capitolato, facendo riferimento al calendario scolastico definito annualmente dalla Regione Emilia Romagna, con possibilità di variazione dei giorni di vacanza;
 - d. per quanto riguarda i servizi generali, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia.

Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000". Nello specifico, il personale addetto ai servizi generali sarà adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e di assistenza e supporto agli educatori nello svolgimento del servizio.

2. Per quanto riguarda i servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli":
 - a. l'appaltatore deve organizzare i servizi generali così come descritti all'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 "*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*". Nello specifico, il personale addetto ai servizi generali sarà adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e di assistenza e supporto agli educatori nello svolgimento del servizio;
 - b. il nido d'infanzia è aperto dal 1° settembre al 30 giugno ed osserva il seguente orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00. Il servizio è rivolto a n. 40 bambini in età compresa tra 3 e 36 mesi, distribuiti attualmente in n. 2 sezioni miste.
3. Qualora ne sorga la necessità, l'Amministrazione si riserva di ridefinire, in riduzione o in aumento, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'articolazione delle sezioni per fasce di età eterogenee o omogenee (art. 2.6.a Dir. 1564/2017), il numero dei bambini da ospitare nei nidi d'infanzia e l'orario di funzionamento.
4. L'appalto comprende inoltre l'attivazione di un servizio di prolungamento estivo per tutto il mese di luglio (già compreso nella base d'asta a corpo, in quanto si intende fornito con le stesse modalità del servizio ordinario svolto durante l'anno presso "il bosco incantato") destinato agli utenti di entrambi i nidi d'infanzia comunali e riservato esclusivamente ai bambini di età superiore a 12 mesi. L'orario di funzionamento è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00. L'orario di accettazione dei bambini va dalle ore 7:30 alle ore 9:00, mentre l'uscita è prevista tra le ore 12:00 e le ore 13:00 per chi sceglie il part-time e tra le ore 15:30 e le ore 16:00 per chi sceglie il tempo pieno con possibilità di prolungamento dell'orario di frequenza dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari sopra indicati e di valutare, per il solo mese di luglio, la chiusura anticipata del servizio ovvero la sua riduzione (sia come orario che come giorni) sulla base dell'effettivo bisogno espresso dall'utenza. In tale ultima ipotesi, l'Amministrazione darà un preavviso non inferiore a giorni 30 e disporrà una riduzione del compenso fino ad un massimo di 1/11 dell'importo annuale fissato in sede di gara, riportando il compenso alle prestazioni svolte nel mese di riferimento.

ART. 4 DURATA E FORMA DELL'APPALTO

1. L'appalto è conferito per cinque anni educativi con decorrenza dal 1° settembre 2024, o da altra data in esito alla procedura di affidamento, e scade il 31 luglio 2029.
2. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 1 (uno) anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 [sei] mesi prima della scadenza del contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. E' fatta altresì salva la variazione, in aumento o diminuzione, entro il quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici). In caso di variazioni che intervengano dopo la stipula del contratto e nel corso di validità dello stesso, a seguito di mutamenti intercorsi nella organizzazione del servizio, si procederà in accordo tra le parti con apposito atto aggiuntivo.
5. Nelle more della stipula del contratto è prevista l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appalto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte. L'appaltatore, su richiesta del Comune, sarà tenuto a proseguire nelle prestazioni appaltate alle condizioni ed ai corrispettivi vigenti alla scadenza del contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, in attesa dell'espletamento della procedura di gara.

6. La forma della procedura di gara è quella della procedura aperta; l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nel "Progetto per il conferimento in appalto del servizio", ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 5 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, oltre IVA di legge, per il servizio reso.
2. Il Comune avrà facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine per la liquidazione del rispettivo corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'impresa appaltatrice ed allo scioglimento delle riserve.
3. Il prezzo convenuto sarà liquidato parte a corpo e parte a misura ed è comprensivo dei costi sostenuti per il personale, per la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi tutti necessari alla gestione dell'appalto e di ogni altro onere relativo alle prestazioni comprese nel presente capitolato.
4. E' prevista la liquidazione a misura, in base al numero degli educatori richiesti (subordinato al numero dei bambini frequentanti) ed alle ore svolte, per i servizi indicati come opzionali ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 indicati al "punto 3) – *calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio*" del progetto, ove attivati.
5. Relativamente al servizio di prolungamento estivo per il mese di Luglio, l'Ente si riserva di riparametrare il corrispettivo proporzionalmente al numero di educatori impiegati, ove lo stesso si discosti dal numero di educatori impiegato durante l'anno educativo.
6. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni questo Ente opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Trovano inoltre applicazione le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 11.
7. La Ditta aggiudicataria riconosce con la semplice presentazione dell'offerta essersi resa pienamente edotta ed aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e delle circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

ART. 6 LOCALI SEDE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono organizzati nei locali individuati nel precedente art. 1.
2. Il Comune consegnerà all'impresa appaltatrice copia delle chiavi necessarie per l'accesso, che dovranno essere conservate con la massima cura e consegnate soltanto a personale di fiducia; l'eventuale smarrimento di dette chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa. In ordine al nido d'infanzia "Il bosco Incantato" l'impresa è inoltre custode dei locali assegnati e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà sia di proprietà comunale.
3. Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà provvedere con la massima diligenza alla chiusura di porte e finestre presso entrambi i nidi d'infanzia prima di abbandonare le strutture al termine delle attività quotidiane, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti.
4. I locali di entrambi i nidi d'infanzia comunali, prima dell'inizio del servizio previsto di norma per il 1° settembre, dovranno essere completamente puliti, sanificati, riassetati e sistemati in modo da consentire il regolare avvio delle attività, a cura e spese dell'impresa secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.
5. Alla consegna delle chiavi del nido "Il bosco Incantato", l'appaltante e l'appaltatore provvederanno a redigere e sottoscrivere apposito verbale che descriva lo stato di locali, arredi e attrezzature esistenti, i quali dovranno essere riconsegnati alla conclusione dell'appalto in ottimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

ART. 7 SERVIZIO DI MENSA

1. Il Comune garantisce, tramite ditta esterna, la preparazione e la consegna in loco dei pasti che sono appositamente confezionati presso le rispettive cucine dei nidi d'infanzia, con oneri a carico del Comune limitatamente agli utenti del servizio.
2. Il personale dell'impresa appaltatrice deve in ogni caso garantire il ricevimento e lo sporzionamento dei pasti, nonché, qualora richiesto, fornire supporto al personale educativo durante la somministrazione degli stessi.

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alle seguenti attività:

A) servizi educativi e servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato"

- a. programmazione e realizzazione, sull'intero periodo di affidamento del servizio, delle attività e dell'organizzazione prevista nel progetto presentato in sede di gara, comprese l'organizzazione di iniziative che prevedano il rapporto con le famiglie;
- b. inserimento, accoglienza e cura dei bambini mediante educatori qualificati ed operatori ausiliari in adeguata misura;
- c. fornitura dei materiali e attrezzature necessari per la pulizia ordinaria e straordinaria;
- d. attività di pulizia quotidiana dei locali occupati, che dovrà essere garantita con livelli standard di igiene e conforme alla destinazione dei locali stessi. Nello specifico, l'impresa dovrà provvedere alla quotidiana disinfezione di arredi e pavimenti, dei bagni, dei locali utilizzati durante lo svolgimento dell'attività educativa e degli spazi comuni (compresi spogliatoio, ufficio, ecc.). La disinfezione dei locali ed il loro riordino dovranno essere effettuati anche al termine della giornata, in maniera tale che i locali siano pronti per ospitare l'attività il giorno successivo;
- e. settimanalmente, e comunque ogni qualvolta se ne appalesi la necessità, dovrà essere garantita la deragnatura di pareti e soffitti, la pulizia di specchi, mensole, vetrate, la sanificazione dei giochi dei bambini, la decalcificazione dei sanitari, la pulizia delle aree e dei giochi esterni;
- f. ogni anno, all'apertura e chiusura del servizio, il personale addetto ai servizi generali dovrà provvedere alla pulizia generale degli ambienti, attrezzature e giochi; in particolare, all'inizio dell'anno educativo dovrà essere garantita la pulizia delle vetrate, della pavimentazione esterna e la ceratura dei pavimenti;
- g. conferimento dell'immondizia negli appositi contenitori;
- h. fornitura della biancheria interna, servizio quotidiano o periodico di lavanderia e stireria e riassetto della stessa;
- i. fornitura dei materiali didattici di consumo (a titolo esemplificativo: farine, colori, carta, cartoncino, forbici, colla, ecc..) in quantità adeguata agli obiettivi del servizio, dei giochi e la loro sostituzione periodica, delle attrezzature strumentali, nessuna esclusa o eccettuata, tra cui anche la fornitura di n. 1 computer dotato di stampante e di n. 1 macchina fotografica digitale, con relativi materiali di consumo;
- j. fornitura del materiale idoneo per l'igiene personale dei bambini (pannolini usa e getta biodegradabili, creme, detergenti, ecc...);
- k. somministrazione dei pasti (esclusa la fornitura degli alimenti e la preparazione dei pasti), la registrazione giornaliera della presenza dei bambini e la registrazione dei pasti fruiti;
- l. custodia e corretta utilizzazione di tutto il materiale in uso;
- m. interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali e delle aree esterne;
- n. fornitura del presidio di pronto soccorso contenente la dotazione minima prevista per legge di medicinali ed attrezzature necessarie, che dovrà essere periodicamente controllato nel rifornimento e nelle scadenze;

- o. fornitura e manutenzione ordinaria delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, quali, a titolo esemplificativo: lavatrice, asciugatrice, piccoli elettrodomestici, computer ed accessori, macchine fotografiche ed accessori, ecc.;
- p. manutenzione ordinaria dei locali, tinteggio compreso;
- q. eventuali sostituzioni e ricambi di accessori quali rubinetti, neon, lampadine, ecc.;
- r. sfalcio dell'erba, raccolta delle foglie, potatura degli alberi, nonché previa comunicazione al Comune – salvi casi di urgenza per garantire l'incolumità di utenti e personale addetto - taglio di alberi nelle aree verdi esterne.

B) servizi generali del nido d'infanzia comunale “La collina dei conigli”

- a. fornitura di eventuali attrezzature in aggiunta a quelle di proprietà comunale già presenti attualmente in struttura, se necessarie;
 - b. fornitura dei materiali occorrenti per la pulizia e attività di pulizia quotidiana dei locali occupati, che dovrà essere garantita con livelli standard di igiene e conforme alla destinazione dei locali stessi. Nello specifico, l'impresa dovrà provvedere alla quotidiana disinfezione di arredi e pavimenti, dei bagni, dei locali utilizzati durante lo svolgimento dell'attività educativa e degli spazi comuni (compresi spogliatoio, ufficio, ecc.). La disinfezione dei locali ed il loro riordino dovranno essere effettuati anche al termine della giornata, in maniera tale che i locali siano pronti per ospitare l'attività il giorno successivo;
 - c. settimanalmente, e comunque ogni qualvolta se ne appalesi la necessità, dovrà essere garantita la deragnatura di pareti e soffitti, la pulizia di specchi, mensole, vetrate, la sanificazione dei giochi dei bambini, la decalcificazione dei sanitari, la pulizia delle aree e dei giochi esterni;
 - d. ogni anno, all'apertura e chiusura del servizio, il personale addetto ai servizi generali dovrà provvedere alla pulizia generale degli ambienti, attrezzature e giochi; in particolare, all'inizio dell'anno educativo dovrà essere garantita la pulizia delle vetrate, dei tendoni sovrastanti i porticati esterni delle sezioni, del pavimento antitrauma esterno e la ceratura dei pavimenti;
 - e. interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali e delle aree esterne;
 - f. conferimento dell'immondizia negli appositi contenitori;
 - g. servizio quotidiano o periodico di lavanderia e stireria della biancheria interna e suo riassetto;
 - h. attività di supporto al personale educativo, anche nella somministrazione dei pasti;
 - i. custodia e corretta utilizzazione di tutto il materiale in uso.
2. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali connesse o complementari alle prestazioni dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensata con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
 3. Limitatamente al nido d'infanzia “Il bosco incantato”, l'Impresa si impegna ad intestare a proprio nome il contratto relativo all'utenza per il servizio di telefonia e per quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti (compreso il pagamento della TARI) e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio ad esclusione degli allacci per i servizi di acqua e fognatura, energia elettrica, gas.
 4. L'Impresa appaltatrice si assume la piena responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido “Il bosco incantato” e, limitatamente allo svolgimento dei servizi generali, del nido “La collina dei conigli” sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo.
 5. L'impresa si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 16 “*Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*” e dall'art. 17 “*Accreditamento e sistema di valutazione della qualità*” della Legge Regionale 25 novembre 2016 n. 19, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 21, comma 3, della stessa Legge: “*nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accREDITAMENTO di cui*

all'articolo 18". Si impegna successivamente, in caso di aggiudicazione a fornire tutta la documentazione attestante i requisiti suddetti.

ART. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Al Comune compete:

A) servizi educativi e servizi generali del nido d'infanzia comunale "Il bosco incantato"

- a. mettere a disposizione la struttura adibita a servizi educativi 0-3 anni dotata di idonei locali e spazi per lo svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto;
- b. il servizio di mensa per gli utenti del servizio;
- c. sostenere i costi per le seguenti utenze delle strutture ove è previsto lo svolgimento del servizio: energia elettrica, acqua e fognatura, gas;
- d. rendere disponibili gli arredi interni ed esterni e gli impianti.
- e. la revisione periodica di: impianto elettrico, salvavita, estintori, porte antincendio, idranti e centralina antincendio con relative eventuali sostituzioni di componenti, qualora ne venga rilevata la necessità;
- f. la manutenzione straordinaria dell'edificio e dell'area cortilizia;
- g. l'assicurazione dell'immobile adibito a nido;
- h. garantire informazione preliminare ai cittadini;
- i. svolgere gli aspetti amministrativi dei servizi, in ordine a: emanazione bando per le domande di ammissione, acquisizione delle domande, stesura della graduatoria dei richiedenti, comunicazioni alle famiglie, riscossione delle rette.

B) servizi generali del nido d'infanzia comunale "La collina dei conigli"

- a. mettere a disposizione la struttura adibita a servizi educativi 0-3 anni dotata di idonei locali e spazi per lo svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto;
- b. rendere disponibili gli arredi interni ed esterni, le attrezzature e gli impianti.
- c. la fornitura della biancheria interna;
- d. la manutenzione ordinaria delle seguenti attrezzature: lavatrice, asciugatrice, piccoli elettrodomestici.

ART. 10 OBBLIGHI E ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'impresa appaltatrice, con riferimento ai lavoratori impiegati nel servizio e ai bambini utenti, assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione e formazione del personale addetto alle proprie dipendenze, nonché degli eventuali sostituti, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà inoltre disporre di un adeguato numero di operatori formati in materia di antincendio e primo soccorso.
2. L'impresa è tenuta, inoltre, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, nonché a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
3. Restano a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 inerenti la propria attività lavorativa con particolare riferimento, per quanto riguarda "Il bosco incantato", alla valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) previsto all'art. 28 dello stesso D. Lgs. 81/08.
4. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore è tenuto a richiedere al comune committente tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare gli addetti alle proprie dipendenze e sulle misure di sicurezza e prevenzione esistenti. Dovrà essere pertanto effettuato un sopralluogo preliminare per presa visione, a tali fini, dello stato dei luoghi, redatto apposito verbale ed effettuata la consegna delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi d'emergenza e la posizione degli interruttori o dispositivi atti

- all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, acqua e gas e tutte le altre informazioni necessarie per l'adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
5. Copia di tutta la documentazione predisposta dall'impresa in attuazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi aggiornamenti dovrà essere depositata presso l'Amministrazione appaltante.
 6. L'impresa deve altresì garantire il più ampio raccordo tra i tecnici comunali e il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
 7. L'impresa si impegna inoltre a:
 - trasmettere all'Amministrazione comunale un eventuale piano operativo della sicurezza;
 - rispettare le destinazioni d'uso dei locali;
 - informare preventivamente l'Amministrazione comunale sulla necessità di variazioni nella destinazione d'uso dei locali interni;
 - interdire l'accesso di persone non autorizzate ai locali al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, dei lavoratori e garantire una gestione razionale e ordinata degli interventi di manutenzione a carico del comune e di eventuali problematiche che dovessero eventualmente insorgere;
 - rendere disponibile e mantenere aggiornato un registro delle presenze all'interno del plesso "Il bosco incantato";
 - rendere disponibile e mantenere aggiornato, a cura del proprio R.S.P.P., un apposito registro di tutte le attività ispettive periodiche previste in materia di prevenzione incendi;
 - vigilare sul corretto utilizzo da parte del proprio personale delle strutture, delle attrezzature e degli impianti assegnati nell'ambito del presente contratto.
 8. L'inosservanza delle leggi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni previste, determinano la risoluzione del contratto.
 9. In entrambi i nidi di infanzia, nei locali adibiti a cucina e spazi annessi, opera in modo permanente un'impresa esterna cui è affidato il servizio di produzione dei pasti destinati agli utenti dei nidi d'infanzia. Nel nido d'infanzia "La collina dei conigli" il servizio educativo è gestito da educatori dipendenti del Comune di Noceto. Pertanto, essendo stati riscontrati rischi da interferenze, è stato redatto lo schema del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali allegato al presente capitolato, che ne dettaglia ambiti di interferenza spaziale e temporale. Sulla base di tale documento, esclusivamente in riferimento al nido d'infanzia "La collina dei conigli", gli oneri a carico dell'impresa non soggetti a ribasso sono quantificabili in € 1.000,00 per il periodo contrattuale considerato, IVA esclusa.

ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'impresa appaltatrice risponderà di eventuali danni agli utenti, alle persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
2. L'impresa appaltatrice per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
3. L'impresa appaltatrice dovrà stipulare presso primaria compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct) comprensiva della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco). Nell'oggetto dell'assicurazione dovranno figurare le attività oggetto del presente appalto e fra i terzi dovrà essere annoverato il Comune di Noceto.

Detta polizza dovrà prevedere per i servizi appaltati massimali non inferiori a:

 - euro 6.000.000,00 per sinistro, con i limiti di:
 - euro 3.000.000,00 per ogni utente, persona, terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose.
4. L'anzidetta assicurazione dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive:
 - relativamente alla RCT:

- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
 - responsabilità civile personale di dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'impresa aggiudicataria e, in ogni caso, estensione della copertura ai danni cagionati a terzi da qualunque soggetto, senza eccezioni, di cui l'impresa aggiudicataria si avvalga per la prestazione del servizio;
 - danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - la responsabilità per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute, o da persone di cui debba rispondere;
 - danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale di attività;
- relativamente alla RCO:
 - danno biologico;
 - operatività ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2000 e del Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).
5. L'impresa appaltatrice inoltre assumerà a proprio carico gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla sopra menzionata assicurazione.
 6. Copia delle summenzionate polizze dovrà essere depositata presso la stazione appaltante prima dell'inizio delle attività.
 7. L'impresa appaltatrice in ogni caso risponderà dei danni arrecati al patrimonio del Comune ed a terzi per colpa sua propria o del proprio personale adibito alla gestione dei servizi o ad esso imputabile per legge.

ART. 12 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. La programmazione dei servizi è proposta dall'Impresa appaltatrice. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento politico-istituzionale-programmatico, garantendo unitarietà al servizio.
2. Il Comune verifica e valuta le modalità di erogazione dei servizi rispetto agli obiettivi e alle finalità; ne accerta il regolare adempimento; si impegna a informare e consultare l'Impresa qualora ritenga opportuno modificare gli assetti organizzativi dell'attività ed a valutare le proposte migliorative che l'Impresa intendesse presentare.

ART. 13 COORDINAMENTO

1. Relativamente al servizio educativo del nido d'infanzia "Il bosco incantato", l'impresa appaltatrice deve garantire all'interno del proprio staff aziendale la presenza di un coordinatore pedagogico che funga da responsabile del coordinamento di tutte le attività inerenti l'oggetto dell'appalto e della realizzazione del progetto tecnico-pedagogico.
2. Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa regionale e deve mantenere un costante rapporto di collaborazione con il referente del Comune, il suo coordinatore pedagogico ed il coordinamento pedagogico territoriale, al fine di assicurare un confronto professionale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
3. L'impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio delle attività, il nominativo ed il curriculum professionale del coordinatore pedagogico.
4. Per la realizzazione delle funzioni pedagogiche, è previsto per il coordinatore un impiego orario di almeno 8 ore mensili per ogni sezione del nido d'infanzia. Il coordinatore dovrà garantire anche un minimo di 20 ore per anno educativo per la partecipazione al tavolo di coordinamento pedagogico distrettuale/territoriale come stabilito dalla DGR 704/2019.
5. L'Amministrazione si riserva di attivare il servizio di coordinamento pedagogico anche presso il nido d'infanzia "La Collina dei Conigli" come indicato nell'art. 1 del presente documento; in tale ipotesi,

al fine di garantire unitarietà del coordinamento, è opportuno che venga individuato il medesimo coordinatore pedagogico che svolge le funzioni presso il nido d'infanzia "Il bosco incantato"

ART. 14 PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO *(limitatamente al servizio educativo del nido d'infanzia "Il bosco incantato")*

1. Il progetto pedagogico ed organizzativo presentato dall'impresa appaltatrice in sede di gara dovrà essere particolarmente esauriente circa i punti essenziali specificati nella relazione tecnica illustrativa e trovare precisa corrispondenza nella gestione del servizio. Dovrà essere elaborato perseguendo obiettivi in linea con quelli dei servizi educativi comunali rivolti alla prima infanzia e adeguato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 704/2019.
2. E' fatto obbligo al soggetto gestore di presentare istanza di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento ai sensi della L.R. 19/2016 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1564/2017.

ART. 15 PERSONALE

1. L'impresa appaltatrice si impegna a mettere a disposizione, per l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, personale educativo ed ausiliario nel rispetto del rapporto numerico previsto dalle direttive regionali vigenti, in relazione all'utenza.
2. In caso di aumento o diminuzione degli utenti o in seguito a variazioni nell'organizzazione/gestione delle attività/modifica dell'utenza o per inderogabili ragioni legate alle situazioni di bilancio, l'Ente potrà richiedere l'aumento o la diminuzione del personale fornito e, di conseguenza, dell'importo dell'appalto, fino ad un quinto del prezzo fissato in sede di gara.
3. In caso di presenza di bambini certificati ai sensi della L. n. 104/1992, su richiesta del competente Servizio Distrettuale di Neuropsichiatria Infantile il Comune potrà richiedere all'impresa appaltatrice la fornitura di personale educativo d'appoggio. Il costo di tale eventuale intervento verrà riconosciuto solo in caso di attivazione del servizio.
4. L'Impresa appaltatrice, prima dell'avvio dei servizi, dovrà produrre l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio previsti dalla direttiva approvata con Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017.
5. E' richiesto che uno degli educatori funga da referente interno per tutte le necessità e problematiche del nido: il nominativo dovrà essere comunicato all'Ente, prima dell'attivazione del servizio.
6. L'esecuzione dell'appalto deve comunque essere assicurata con l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti al momento dell'erogazione dei servizi.
7. Per ciascun operatore impiegato nell'appalto, l'impresa è tenuta ad acquisire ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 che ha introdotto l'art. 25 bis del D.P.R 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) il certificato penale del casellario giudiziale.
8. L'Impresa si impegna a non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trovi in una delle situazioni indicate al paragrafo 1.7 "Requisiti organizzativi" dell'Allegato A della direttiva approvata con delibera di Giunta n. 1564 del 16/10/2017 e cioè nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" e nella situazione di avere riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare opportuni controlli per verificare il suddetto adempimento.
10. Il personale supplente deve possedere i medesimi requisiti sopra specificati.
11. Il personale, ivi compreso quello destinato alle sostituzioni, deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
12. Annualmente, prima dell'avvio dell'anno educativo, l'Impresa trasmette all'Amministrazione l'elenco nominativo ed il curriculum del personale impiegato (titolare e supplente) con l'indicazione per ogni operatore del titolo di studio e degli ulteriori titoli e documenti atti a dimostrare il possesso dei

- requisiti richiesti per l'espletamento dei servizi, qualora non già in possesso dell'Amministrazione, specificandone orario di servizio e schema orario settimanale.
13. Gli operatori adibiti al servizio, ivi compresi i sostituti, devono essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzionamento del servizio. In particolare, l'impresa è tenuta a far osservare scrupolosamente a tutti gli operatori le procedure in uso per la somministrazione dei pasti e delle diete che saranno messe a disposizione da parte dell'Amministrazione.
 14. L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del personale impiegato ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio. Si considera comportamento non confacente anche il comportamento di chi non favorisca, a tutti i livelli, un clima di leale e responsabile collaborazione nel gruppo.
 15. Il personale deve avere la piena conoscenza della lingua italiana, osservare gli orari in modo puntuale, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi emanati dall'Amministrazione, mantenere un contegno decoroso ed avere comportamenti corretti ed adeguati all'ambiente, prestare attenzione alle esigenze dell'utenza, improntare il proprio comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio.
 16. L'Impresa appaltatrice si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per limitare il turn-over del personale e comunque a garantire idonee misure che permettano la continuità e la qualità del servizio anche in caso di avvicendamento, per forza maggiore, di operatori.
 17. L'Impresa è tenuta all'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi, all'informazione, alla formazione del personale, alla fornitura dei d.p.i. ove previsti e delle cassette di primo soccorso.
 18. Il personale impiegato dall'Impresa per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, oltre ad un'adeguata formazione di base, deve poter fruire della formazione permanente necessaria a garantire la regolare e corretta erogazione del servizio nelle materie specifiche relative al profilo professionale posseduto e alle mansioni concretamente svolte.
 19. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle condizioni giuridiche ed economiche previste dai contratti collettivi che l'Impresa appaltatrice applica ed indica in sede di gara, con particolare riferimento al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
 20. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, l'impresa appaltatrice potrà inserire all'interno del servizio volontari/stagisti/tirocinanti previo accordo con il Comune, sempre in logica complementare e non sostitutiva rispetto al personale in servizio; allo stesso modo il Comune potrà mettere a disposizione figure di volontari/stagisti/tirocinanti, dandone comunicazione. L'impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo dei volontari/tirocinanti, corredato dalle specifiche dell'impiego e da una dichiarazione del proprio legale rappresentante, attestante l'avvenuta verifica di cui all'art. 25 bis del DPR 313/2002.
 21. L'impresa appaltatrice dovrà allontanare dal servizio, anche su richiesta del Comune, il personale che risultasse non idoneo alle attività previste dal contratto o che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, nel rispetto degli articoli 7 e 18 della Legge n. 300/1970 nonché delle norme contrattuali.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la ditta aggiudicataria si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

2. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si riportano di seguito i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione:

UNITÀ	QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	CCNL APPLICATO	SCATTI ANZIANITA'	SEDE DI LAVORO	ASSUNTO EX L. 68/99 O ALTRE AGEVOLAZIONI
1	EDUCATORE	D2	38	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D2	37	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D2	20	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D1	35	COOP. SOCIALI	1	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE	D2	38	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	EDUCATORE PROFESSIONALE	D2	20	COOP. SOCIALI	0	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	AIFNE	B1	36	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	AIFNE /ANIMATORE	C3	35	COOP. SOCIALI	5	IL BOSCO INCANTATO	NO
1	AIFNE	B1	36	COOP. SOCIALI	5	LA COLLINA DEI CONIGLI	NO
1	AIFNE	B1	34	COOP. SOCIALI	5	LA COLLINA DEI CONIGLI	NO

AIFNE: addetto all'infanzia con funzioni non educative

3. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL delle cooperative sociali. E' comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal CCNL prescelto dall'operatore economico, purché ne sia dimostrata l'equivalenza con il CCNL indicato da questa Stazione appaltante nei documenti di gara con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
4. Ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di gara relativamente alle clausole sociali, ciascun concorrente è tenuto ad allegare alla OFFERTA TECNICA il PROGETTO DI ASSORBIMENTO atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART. 17 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche consistenti nell'accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il Comune committente si riserva pertanto la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del presente capitolato. Saranno oggetto di monitoraggio tutti gli aspetti di progetto tecnico di servizio dichiarati dal concorrente, nonché il rispetto di tutto quanto previsto dal presente capitolato. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.
3. La Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'aggiudicatario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
4. Dovrà essere individuato dalla Ditta il proprio referente che relazionerà con i Responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio.

5. All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 18 CONTROLLI SANITARI

1. L'impresa appaltatrice agevolerà ogni controllo svolto dalle istituzioni sanitarie competenti, al fine della verifica del rispetto delle normative igieniche e sanitarie.
2. Sarà cura dell'impresa dotare il nido d'infanzia "Il bosco incantato" di un piccolo presidio di pronto soccorso con medicinali e attrezzature necessarie che dovrà essere periodicamente controllato nelle scadenze e nel rifornimento. Per eventuali interventi di maggiore entità, l'impresa dovrà valersi del Servizio Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso 118) avvisando immediatamente la famiglia. Eventuali somministrazioni di diete, farmaci salvavita devono essere concordati con il pediatra di base, il pediatra di comunità e con la famiglia.

ART. 19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

1. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 integrata con la L. 83/2000 "*Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed eventuali successivi protocolli applicativi.
2. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
3. In caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili deve essere decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione in ragione di 1/20 al mese per ogni giorno di chiusura (ovvero secondo diversa proporzione per i mesi di dicembre, gennaio, periodo pasquale, luglio).
4. L'Impresa appaltatrice, in caso di proclamazione di sciopero che può riguardare il proprio personale, dovrà dare opportuna comunicazione alle famiglie nei termini e nelle modalità previste dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Dovrà altresì inviare una comunicazione formale ai referenti della stazione appaltante almeno 6 giorni prima della data prevista per lo sciopero in merito alla propria capacità, in considerazione dei vincoli normativi e contrattuali esistenti, di eseguire le prestazioni nel giorno in cui lo sciopero è previsto.
5. All'inizio del periodo contrattuale l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare formalmente al Comune la propria regolamentazione interna relativa al diritto di sciopero del personale.

ART. 20 TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'impresa appaltatrice ed il personale da essa dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto degli appalti.
2. L'impresa appaltatrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L'impresa appaltatrice si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi, nonché alle apposite coperture assicurative relative al rischio di infortunio a carico degli operatori.

ART. 21 PIANO PER LA PREVENZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

1. L'impresa deve presentare un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro. In particolare, il piano deve indicare sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio (es. liste indicatori, focus group, ecc...) e descrivere le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a:

- momenti definiti di lavoro collegiale, anche in rete con altri servizi;
- formazione, anche in collegamento con altri servizi e con il Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- modalità di supporto al personale, anche tramite ogni opportuno raccordo con l'AUSL di competenza.

ART. 22 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

1. La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il subappalto è regolato secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
3. E' altresì vietato alla Ditta aggiudicataria la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del codice;
4. La cessione del credito potrà essere eseguita a norma dell'art. 120, comma 12, del codice esclusivamente secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
5. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Pena la nullità del contratto, l'impresa appaltatrice è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" della Legge n. 136 del 13.8.2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

ART. 24 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore sarà tenuto a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Per tutto quanto qui non stabilito trova applicazione l'art. 117 del codice appalti.

ART. 25 INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILITA' DEI DANNI - RECESSO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque momento qualora si verificassero inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o si fossero verificate gravi irregolarità o negligenze in genere o nel caso di motivi di pubblico interesse.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, fatta salva l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 26; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed eccezione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento.
3. L'eventuale intenzione di avvalersi della clausola risolutiva anticipata avverrà a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'appaltatore in sede di gara o successivamente modificato. A tal fine, l'appaltatore è tenuto a fornire un indirizzo PEC funzionante e attivo; in mancanza, si considererà come domicilio eletto per l'appalto quello della sede municipale del Comune di Noceto e costituirà onere dell'appaltatore verificare la presenza di atti a lui indirizzati depositati presso la sede municipale.
4. Oltre alle cause di inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dall'art. 1453 o 1454 del Codice Civile e quelli stabiliti nell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono causa di risoluzione del contratto:
 - la cessione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice;
 - il fallimento;
 - l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro;

- la comminazione di n. 4 penalità;
 - l'esazione diretta di compensi per lo svolgimento del servizio nei confronti dell'utenza.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, l'Impresa si impegna a proseguire l'intervento fino al nuovo affidamento del servizio.
 6. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno all'Impresa aggiudicataria inadempiente. L'Impresa sarà tenuta, per tutta la durata del contratto, al risarcimento del maggior prezzo sostenuto dall'Amministrazione per l'affidamento ad altra ditta dei servizi dedotti nel presente contratto.
 7. L'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da colui che aveva presentato la prima migliore offerta escluso l'aggiudicatario originario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
 8. La risoluzione contrattuale non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che l'hanno motivata.
 9. Il Comune committente, ai sensi e per effetto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con Legge 135/2012 (cd. Spending review), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa (o dalla centrale di committenza regionale dell'Emilia Romagna) ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta L. 488/1999.
 10. E' fatta altresì salva la facoltà per l'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; a titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono motivi di recesso unilaterale:
 - a) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
 - b) la mancata attivazione del servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni al servizio;
 - c) il venir meno della disponibilità dei locali sede dei servizi di cui al presente atto.
 11. Il recesso è regolato dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle norme ivi richiamate.
 12. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

ART. 26 CLAUSOLA PENALE

1. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'impresa appaltatrice dovrà corrispondere le seguenti penali:
 - a) di euro 300,00 al giorno per ogni giorno di mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario assente per malattia o altre cause;
 - b) di euro 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in contraddittorio. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, il suo ripetersi per più di tre volte, comporterà per l'Impresa appaltatrice l'obbligo di sostituire il personale interessato entro una settimana dall'ultimo accertamento, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione;
 - c) di euro 500,00 per l'impiego di personale non idoneo per titolo di studio o esperienza richiesta, con obbligo dell'immediata sostituzione;
 - d) di euro 1.000,00 per altre inadempienze che possano compromettere gravemente i servizi.
2. L'applicazione della penale sarà sempre preceduta da contestazione della violazione a mezzo PEC, con la quale saranno assegnati dieci giorni di tempo per le controdeduzioni. Nel caso non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione, si applicherà la penale con atto del Responsabile del Servizio, a valere sui corrispettivi spettanti all'Impresa appaltatrice o, in via subordinata, sul deposito cauzionale.

ART. 27 MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio; tali controlli hanno lo scopo di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico presentato in sede di gara.
2. L'Amministrazione Comunale, anche in raccordo con l'Impresa appaltatrice, provvederà a una rilevazione annuale del grado di soddisfazione dell'utenza, mediante la somministrazione di questionari alle famiglie.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui al presente capitolato saranno raccolti presso l'Amministrazione Comunale per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda l'aggiudicatario, saranno trattenuti anche in seguito all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.
2. Il Titolare del trattamento è il Comune di Noceto, rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 dal Sindaco pro-tempore.
3. Per quanto concerne i dati personali e i dati particolari dei minori e delle rispettive famiglie, il Comune di Noceto designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati, con le seguenti avvertenze:
 - a. i dati, anche quelli trattati con apparecchiature di elaborazione dati o per via telematica, dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del servizio appaltato;
 - b. i dati di carattere sanitario dovranno essere trattati limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
 - c. è fatto divieto di comunicare a terzi o divulgare in alcun modo i dati di cui si venga in possesso;
 - d. è fatto divieto di conservare i dati dopo la scadenza dell'appalto. Tutta la documentazione dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'appalto;
 - e. l'Impresa appaltatrice è responsabile dell'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso ai sensi di legge.
4. I dati dovranno comunque essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 – con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza - e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto (imposta di registro, bolli ecc...), compresi i diritti di segreteria e comunque nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo sarà assolta conformemente a quanto stabilito nel codice contratti pubblici.

ART. 30 FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Parma.

2. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice.
3. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. 36/2023, alla Legge Regionale n. 19/2016 "*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000*" e, comunque, alle normative nel tempo vigenti.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
4. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
5. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

COMUNE DI NOCETO (PR)

**SCHEMA DI
DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
(DUVRI)**

Ai sensi del:

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 26

In riferimento all'appalto:

**SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI DEL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE "IL BOSCO INCANTATO" E DEI SERVIZI GENERALI DEL
NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA COLLINA DEI CONIGLI" PER IL
PERIODO 01.09.2024-31.07.2029. CIG B1CD27FF19.**

Affidato a:

con sede in:

Il Responsabile del Procedimento (Committente)

Il Legale Rappresentante (Appaltatore)

Indice del documento

1. Riferimenti legislativi	
2. Committente	
3. Impresa appaltatrice.....	
4. Affidamento del servizio	
5. Descrizione del servizio	
6. Condizioni di contemporaneità	
7. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza	
8 Costi relativi alla sicurezza	
9 Firma del documento	
ALLEGATO A.....	
ALLEGATO B.....	

1. Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. Committente

RAGIONE SOCIALE	Comune di Noceto – Servizi Sociali
INDIRIZZO	<i>Piazzale Adami, 1 – Noceto (PR)</i>
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI	
RIFERIMENTI	

3. Impresa appaltatrice

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
REFERENTE PER I SERVIZI AFFIDATI	
RIFERIMENTI	

4. Affidamento del servizio

Affidamento in appalto

- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto, attraverso:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

L'attività in oggetto sarà svolta presso il plesso di un nido d'infanzia ubicato nel territorio comunale.

5. Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	Affidamento della gestione dei Servizi Generali del Nido d'Infanzia "LA COLLINA DEI CONIGLI"
LUOGO DI LAVORO	Nido d'Infanzia "La collina dei conigli", via Barocelli n. 3/C – Noceto (PR)
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	1 Settembre 2024 – 31 Luglio 2029
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	Vedasi atti contrattuali
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	Attrezzature Pulizia
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	Detergenti per la pulizia dei locali, delle superfici e delle stoviglie
IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	Nessuno

6. Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- dipendenti del Comune di Noceto o di imprese appaltatrici eventualmente presenti nel plesso scolastico;
- dipendenti della Ditta che gestisce il servizio di produzione dei pasti destinati al nido d'infanzia, presso la cucina ubicata all'interno della struttura.

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la eventuale presenza negli stessi orari del personale del Committente, della ditta che gestisce il servizio di produzione dei pasti e della Impresa appaltatrice, si riportano diagrammi relativi alla giornata tipo, evidenziando le ore del giorno in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice.

Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Orari di lavoro	0.00 □6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00 □24.00
Committente												**	**	
Appaltatore												**	**	
Cuoca*														

* personale dell'operatore economico che ha in appalto il servizio di cucina

** in caso di attivazione del tempo prolungato

Ambito di interferenza spaziale**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

	Intera struttura	Area delimitata	Aree esterne
Committente			
Appaltatore			
Cuoca*			

* personale dell'operatore economico che ha in appalto il servizio di cucina

7. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

L'impresa appaltatrice è tenuta, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune di Noceto o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di fumo all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione, salvo autorizzazione specifica e formazione del personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- divieto di esecuzione, su organi in moto, di qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative;
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

Le norme di comportamento da adottare in caso di emergenza incendio ed evacuazione sono definite nel Piano di Emergenza presente presso ciascun luogo di lavoro.

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del Committente	Misure di sicurezza a carico dell'Appaltatore
Asfissia / ustione derivante da incendio	Basso	Certificato di Prevenzione Incendi, se dovuto Definizione del Piano e della planimetria di emergenza Installazione di presidi antincendio, relativa segnaletica Manutenzione semestrale degli stessi	Divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco all'interno dei luoghi di lavoro
Elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall'impianto elettrico	Basso	Conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, verifica periodica degli interruttori differenziali	Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità diverse dal collegamento presa-spina Non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.) Utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.
Urti contro arredi, attrezzature di lavoro, superfici vetrate ecc	Basso	Conformità dei luoghi di lavoro presenti	Presa visione dello stato dei luoghi di lavoro
Cadute in piano, scivolamenti, inciampi, ecc	Basso	Conformità dei luoghi di lavoro presenti	Riporre massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra o ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo.
Caduta materiali dall'alto	Medio	Segnalare con appositi cartelli eventuali condizioni di rischio	Rispettare la segnaletica di sicurezza presente
Caduta arredi, elementi non strutturali	Medio	Corretto fissaggio arredi Verifica periodica di stabilità per elementi non strutturali (intonaci, controsoffitti ecc) Manutenzione luoghi di lavoro	Divieto di rimozione delle delimitazioni poste in essere dal personale del Committente o di ditte da lui incaricate. Segnalazione di eventuali non conformità rilevate
Movimentazione manuale dei carichi	Medio		Informazione e Formazione inerente al rischio in oggetto. Sorveglianza sanitaria.

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile).

Rischi derivanti da interferenze**NIDO DI INFANZIA "LA COLLINA DEI CONIGLI"**

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico dell'Appaltatore	Misure di sicurezza a carico del Committente / Datore di Lavoro appaltatore servizio di cucina
<i>Rischio di urto / inciampo, caduta</i>	<i>Basso</i>	<i>Rispettare la segnaletica di sicurezza presente</i>	<i>Segnalare con appositi cartelli eventuali condizioni di rischio (inciampo, caduta, urto ecc)</i>
<i>Rischio di scivolamento (per pavimento bagnato)</i>	<i>Basso</i>	<i>Segnalare con appositi cartelli il pericolo di scivolamento per pavimento bagnato, da applicare all'inizio ed alla fine della zona pericolosa</i>	<i>Mantenersi al di fuori della zona segnalata</i>
<i>Rischio chimico (per utilizzo agenti chimici)</i>	<i>Basso</i>	<i>Manipolare le sostanze chimiche ed effettuare le operazioni di pulizia in assenza di personale committente degli utenti.</i>	<i>Rispettare la segnaletica di sicurezza presente. Mettere a disposizione idonei locali per lo stoccaggio delle sostanze chimiche presenti</i>
<i>Investimenti, urti per spostamenti in area di cortile e accesso ai luoghi di lavoro</i>	<i>Medio</i>	<i>Rispetto delle indicazioni e dei divieti emessi dal Committente o dal personale di altre ditte presenti e dei limiti di velocità (veicoli a passo d'uomo). Rispetto di eventuali percorsi pedonali presenti Divieto di parcheggiare i mezzi in modo da ingombrare vie di esodo, uscite di emergenza</i>	<i>Apposizione e verifica della presenza e fruibilità di specifica cartellonistica di pericolo e di obbligo di tenere una velocità ridotta. Individuazione degli spazi adibiti a parcheggio per i mezzi individuati dal personale appaltatore</i>

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice dichiara di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a suo carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

8. Costi relativi alla sicurezza

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze di cui al paragrafo precedente, **si individuano i costi relativi alla sicurezza** necessari per eliminare o ridurre al minimo i suddetti rischi connessi alle possibili interferenze individuate.

COSTI DELLA SICUREZZA			
Importo annuo	€ 200,00	1/anno	€ 1.000,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA			€ 1.000,00

Il presente paragrafo costituisce la mera individuazione dei costi relativi alle interferenze, che non saranno riconosciuti a parte, in quanto già ricompresi nell'importo complessivo di cui all'appalto.

9. Firma del documento

<i>Data</i>	
<i>Firma del datore di lavoro committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i>	

L'Appaltatore dichiara di avere ricevuto in data odierna copia del "Documento di Valutazione dei rischi di Interferenza" redatto ai sensi della degli artt. 26 e 28 del D.Lgs n.81/08.

L'Appaltatore si impegna a rispettare scrupolosamente le procedure di sicurezza in esso riportate.

L'Appaltatore ha facoltà di comunicare al Committente le proprie osservazioni in merito a tale Documento entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna; nel caso in cui non pervenisse al Committente, entro tale intervallo di tempo, alcuna comunicazione, esso si intenderà tacitamente condiviso dall'Appaltatore.

ALLEGATO A**ELENCO DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO PER IL
COMPIMENTO DELLE OPERE OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il sottoscritto				
nato a	cognome		il	nome / /
residente in	Comune di nascita	provincia	Data di nascita	
	via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune
provincia	C.F.	codice fiscale della persona fisica		
nella sua qualità di	telefono	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)		
della	ragione sociale ditta, impresa, ente, società			
con sede in	via - piazza		n. civico	c.a.p.
Partita IVA	comune	C.F.	provincia	telefono
numero di lavoratori occupati	codice fiscale della società			

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che in relazione all'incarico conferito dal Committente "Comune di NOCETO" relativamente al contratto di appalto relativo all'"Affidamento della gestione dei Servizi Generali del Nido d'Infanzia "La collina dei conigli" saranno presenti i seguenti lavoratori:

	Nome e Cognome	Mansione	Contratto	Luogo di lavoro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

In Fede

(data e luogo, firma e timbro del legale rappresentante)

ALLEGATO B

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(art. 26, comma 2, D. Lgs 81/08)

Noceto, li ___/___/_____

In relazione all'incarico relativo all'appalto che la seguente impresa operante ha ricevuto dal Comune di Noceto:

Impresa Appaltatrice	Appalto per:	Lettera di affidamento
	Affidamento della gestione dei servizi generali del nido di infanzia comunale "La collina dei conigli"	

per effettuare presso i luoghi di lavoro del Committente o di cui il Committente ha la proprietà i servizi di cui sopra (elencati nella colonna degli appalti), si sono riuniti i Rappresentanti di:

- Comune di Noceto (Committente)
- _____ (Appaltatore)

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e/o di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte dai lavoratori del committente presso i diversi luoghi di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato che:

- non ci sono al momento rischi da interferenza aggiuntivi o diversi rispetto a quelli codificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che l'impresa appaltatrice ha integralmente accettato senza formulare alcuna richiesta di integrazione e/o modifica;
- le parti assumono l'impegno di adottare le misure tecniche e gestionali previste nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e compensate (per la parte relativa all'impresa appaltatrice) dagli appositi "costi della sicurezza";
- eventuali situazioni al momento non prevedibili che possono configurare nuovi rischi da interferenza tra i lavoratori dell'appaltatore ed i lavoratori del committente saranno per tempo comunicate e le conseguenti misure finalizzate a ridurre o eliminare detti rischi saranno definite nel corso di apposite riunioni di cooperazione e coordinamento;
- l'impresa appaltatrice dichiara di avere preso visione dei luoghi in cui le attività saranno svolte e di avere conseguentemente acquisito consapevolezza dei rischi presenti nei luoghi medesimi;
- l'impresa appaltatrice dichiara di avere preso visione delle macchine, attrezzature messi a disposizione del committente (ove applicabile);

